



Il Ministro dello sviluppo economico

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2020, n. 193 recante “Regolamento per il riordino del Banco Nazionale di Prova delle armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, in attuazione dell’articolo 1, comma 174, della legge 4 agosto 2017, n. 124” e, in particolare, l’articolo 6, comma 1 che istituisce l’Assemblea dei partecipanti e ne definisce la composizione;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla ricostituzione degli organi del Banco Nazionale di Prova delle armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali;

ACQUISITO il *curriculum vitae* dei soggetti designati e le relative dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferibilità di incarichi, di cui all’art. 39 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

DECRETA

Articolo 1

1. L’Assemblea dei partecipanti del Banco Nazionale di Prova per le armi da fuoco portatili e le munizioni commerciali, di cui all’art. 6, comma 1, del DPR n. 193/2020, è così composta:

- l’Avv. Francesco Soro, rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
- il Capitano E.I. Antonio Caforio, rappresentante del Ministero della difesa;
- l’Ing. Enrico Ravagnani, rappresentante della Camera di Commercio di Brescia;
- il Sig. Pierangelo Lancelotti, rappresentante del Comune di Brescia;
- il Sig. Aldo Rebecchi, rappresentante del Comune di Gardone Val Trompia;
- l’Ing. Paolo Viti e il Sig. Giorgio Guerini, rappresentanti dei produttori industriali delle armi e il sig. Luca Rizzini, rappresentante dei produttori artigiani delle armi;
- l’Ing. Stefano Fiocchi, rappresentante dei produttori industriali di munizioni, il sig. Fabio Piotti, rappresentante dei produttori artigiani di munizioni e l’Ing. Andrea Andreani, rappresentante dei produttori industriali di componenti di munizioni.

2. L’assemblea dei partecipanti dura in carica quattro anni a decorrere dalla data del presente decreto.

IL MINISTRO